



COMUNE DI SINOPOLI
PROV. DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE
NEL CIMITERO COMUNALE DI
SINOPOLI**

*Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 31.3.2010
In vigore dal 31.3.2010*

Art.1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero del Comune di Sinopoli.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente (o la Concessionaria) e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, a seguito di Gara d'appalto per la "*Concessione per la Progettazione, rifacimento e gestione degli impianti elettrici per illuminazione votiva nel Cimitero Comunale*", affida a Ditta esterna, di seguito denominata "Concessionaria", lo svolgimento del servizio di che trattasi.
2. La Concessionaria dovrà indicare su un apposito cartello affisso all'ingresso del Cimitero indicando i recapiti telefonici cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci e/o altre informazioni.
3. La Concessionaria deve stabilire il giorno della settimana previsto della visita della maestranze per il controllo dell'impianto di illuminazione votiva, indicando tale giorno anche nel cartello di cui al punto precedente.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio, che resteranno invariate sino al 31/12/2012, sono indicate nell'art. 13 della Bozza di *Disciplinare di Concessione per la Progettazione, rifacimento e gestione degli impianti elettrici per illuminazione votiva nel Cimitero Comunale*, precisamente:
 - A) € 6,32 (EURO sei/32) una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero e per l'aggiunta di una lampada ad una già esistente; sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo, le spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica, i lavori di muratura, protezione scavi, la lampada votiva ecc
 - B) € 1,47 (EURO uno/47) mensili per ogni lampada votiva eterna, accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.
A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. e successive nuove imposte.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione, e devono essere aggiornate secondo le modalità indicate nell'Art. 15 del suddetto Disciplinare di Concessione.

Art. 4

MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Di seguito sono indicate le modalità di fornitura del servizio:

- a) All'atto della richiesta d'attivazione del servizio, che deve essere inoltrata direttamente alla Concessionaria, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo allacciamento, il canone a tutto il 31 dicembre ed un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto;
- b) La durata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile d'anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso d'esumazione, a mezzo di raccomandata a.r. non oltre il 31 dicembre. La Concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31 marzo ed introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera a) del presente regolamento;
- c) Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31 marzo di ciascun anno;
- d) La potenza delle lampade sarà unica per tutti. La lampada ed il portalampada restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto;
- e) La Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada;
- f) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziarie, al netto del deposito cauzionale che sarà automaticamente incamerato al momento della sospensione;
- g) Gli impianti per l'installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spesa dell'utente;
- h) Per il trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura l'utente è tenuto al pagamento del contributo allacciamento stabilito all'articolo 13, lettera A).

La Concessionaria e/o l'Ente si riservano la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni di energia elettrica, di durata fino a 15 giorni, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore come sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc. non danno luogo a risarcimento, a responsabilità ed a pretese di sorta.

Art. 5 ***ALLACCIO***

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva alla Concessionaria mediante la sottoscrizione di apposito contratto, avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, con l'esatta indicazione della tomba e del loculo.
2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente della Ditta Concessionaria e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 6 ***OMESSO PAGAMENTO***

1. Il mantenimento in corso di validità del contratto di illuminazione votiva è subordinato al puntuale ed esatto pagamento del corrispettivo d'utenza.
2. Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine di tre mesi dalla fatturazione della Concessionaria l'utente od erede legittimo non avrà eseguito regolarmente il pagamento

dei corrispettivi d'utenza previo ricevimento dell'avviso della relativa raccomandata a.r. inviata due mesi dopo l'invio della richiesta della fatturazione. In tal caso la Concessionaria sospenderà l'erogazione del servizio di illuminazione votiva provvedendo al recupero coattivo dell'eventuale credito a mezzo ingiunzione ex art.2 R.D. 639/1910.

Art. 7

RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

Art. 8

VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate alla Concessionaria con nota scritta.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

ART. 9

TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

Art. 10

CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 11

ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali la Concessionaria provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

2. E' vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto, cedere il contratto – che viceversa si trasmette unicamente per legittima eredità salvo il caso di disdetta ove non sia stato effettuato il pagamento anticipato e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.
3. La violazione di tali disposizioni comporterà, oltre alla risoluzione amministrativa unilaterale del contratto e la riduzione in pristino dell'impianto o delle opere danneggiate a totale cura ed onere del contravventore, ove necessario, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) da applicarsi con i criteri di cui all'art.11 della legge 689/1981 trovando in ogni caso applicazione l'art.16 della medesima legge.

Art.12
NORME FINALI

1. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.